



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE

(Emanato con D.R. n. 141/2007-08 del 28.12.2007 pubblicato nel B.U. n. 72. Il presente Regolamento, in vigore dal 28.12.2007, sostituisce integralmente il precedente “Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi retribuiti al personale docente a tempo pieno”)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il rilascio ai docenti di questa Università di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti presso soggetti pubblici o privati, in attuazione delle norme di cui all’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché alla normativa in materia.
2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività libero professionali consentite da disposizioni speciali a Docenti a tempo pieno e in particolare al personale medico che presta servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

CAPO I – DOCENTI A TEMPO PIENO

Art. 2 – Definizione degli incarichi

1. Per incarichi retribuiti di cui agli articoli seguenti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio per i quali sia previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, ivi compresi i rimborsi spese forfettari.

Art. 3 – Casi di esclusione dalle procedure di autorizzazione

1. Per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio, per lo svolgimento dei quali non è necessaria alcuna autorizzazione, si intendono quelli dal cui svolgimento il docente non possa esimersi in quanto rientranti nei suoi doveri e quelli attribuitigli sulla base di particolari responsabilità ricoperte all’interno dell’Ateneo.
2. In particolare:
 - a) supplenze nei Corsi di Laurea in sede;
 - b) docenze nei corsi post-laurea e nei corsi di perfezionamento di questa Università;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- c) partecipazioni a commissioni per esami di stato;
 - d) partecipazioni a commissioni di concorso presso amministrazioni pubbliche;
 - e) gettoni di presenza per partecipazione ad organi collegiali interni;
 - f) attività derivanti da convenzioni stipulate da terzi con l'Università di Siena e da partecipazione a progetti nazionali di ricerca promossi da MUR (ex legge n. 46/1982);
 - g) incarichi negli organi di governo delle autonomie territoriali, salvo quelli diversamente regolati dal successivo art. 10.
3. La procedura di autorizzazione per lo svolgimento di supplenze resta regolamentata dalla normativa in materia. (art. 9 L. 311/1958)
4. Nello svolgimento di incarichi rientranti nei compiti e doveri di ufficio attribuitigli da altre amministrazioni, il docente deve comunque garantire l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e di quelli derivanti da incarichi già conferiti da questa amministrazione.
5. Sono inoltre esclusi dalle procedure di autorizzazione, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, lo svolgimento delle seguenti attività ed i relativi compensi:
- a. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b. partecipazione a convegni e seminari e ad altre attività formative al di fuori dell'Ateneo;
 - c. utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - d. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - g. attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Art. 4 – Casi in cui l'autorizzazione è necessaria

1. In tutti gli altri casi non previsti all'art. 3 è necessaria l'autorizzazione, concessa sulla base dell'accertata compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato.
2. Per gli incarichi il cui importo rientri nel limite di 3.000,00 euro l'autorizzazione non è necessaria, considerando che gli stessi incarichi non si presumono tali da dare luogo a situazioni di incompatibilità. In tali casi, il docente dà comunicazione degli elementi identificativi dell'incarico al Preside della Facoltà di appartenenza, il quale può vietarne lo svolgimento e/o prosecuzione quando non risulti garantito l'assolvimento dei compiti istituzionali, e all'Ufficio Personale Docente.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Art. 5 – Casi in cui l'autorizzazione non può essere concessa

1. L'autorizzazione non potrà essere concessa nei seguenti casi:

- a) quando l'attività da affidarsi si configuri come prevalente, per la sua abitudine, continuità e sistematicità, rispetto a quella istituzionale;
- b) quando l'espletamento dell'incarico configuri un conflitto di interesse oggettivo e soggettivo;
- c) quando non risulti garantito l'assolvimento dei compiti istituzionali e di quelli extraistituzionali già affidati; nell'ipotesi in cui il pregiudizio derivi dalla contestualità dell'espletamento di incarichi, l'interessato può rinunciare all'incarico precedente sollevando comunque l'Università da responsabilità derivanti dal recesso.

2. L'autorizzazione non può essere concessa per l'esercizio del commercio e dell'industria o di libere professioni. (*art. 11 DPR 382/80*).

3. Ai fini di cui sopra costituisce esercizio del commercio e dell'industria ogni attività imprenditoriale (ivi compresa l'attività di imprenditore agricolo a titolo principale) o ad essa equiparata.

4. Si considera attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice.

5. Si configura altresì come attività imprenditoriale l'incarico di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), esclusa la posizione di presidente non operativo.

6. Non dà luogo ad attività imprenditoriale l'incarico di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.

7. Per quel che concerne l'esercizio di libere professioni deve ritenersi tale quello, anche occasionale, il cui svolgimento è subordinato all'iscrizione in appositi albi o registri abilitanti.

Art. 6 – Limite sull'importo dei compensi

1. I docenti a tempo pieno dell'Università di Siena possono percepire emolumenti, compensi e indennità fino all'importo € 103.000,29 annuo; oltre tale limite il 50% delle somme suddette deve essere versato all'Università (*art. 1 comma 123 L. 662/1996*).



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

2. Rientrano nel suddetto limite i compensi derivanti da attività di docenza svolta nei Corsi di laurea, nei Dottorati di ricerca, nei Master e nelle Scuole di specializzazione presso altri Atenei, nonché gli incarichi il cui importo rientra nel limite di € 3.000.

3. Sono esclusi dal suddetto limite:

- a) i compensi derivanti dalle attività rientranti nei compiti e doveri di ufficio di cui all'elenco riportato all'art. 3, comma 2 e comma 5;
- b) i compensi derivanti da attività svolte nei corsi dei Master di Ateneo, in conformità al Regolamento conto terzi.

4. Fermo restando il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dalla legge sul limite del totale dei compensi oltre i quali il 50% dell'importo deve essere versato all'Università, il docente che nell'anno precedente abbia percepito compensi superiori a € 103.000,29 è tenuto a rilasciare all'Ateneo entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione, da cui risulti l'entità dei compensi.

Art. 7 – Procedura di autorizzazione

1. Salvi i casi di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, la richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti deve essere presentata preventivamente al Rettore dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente interessato.

2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati i seguenti elementi: a) il soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico; b) l'oggetto dell'incarico in rapporto alla qualità di esperto nel proprio campo disciplinare dell'interessato; c) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto; d) il carattere occasionale o meno dell'incarico nell'anno accademico in corso al momento della richiesta; e) il compenso lordo previsto o presunto.

3. Sulle richieste di autorizzazione decide il Rettore, motivando in caso di diniego, previa acquisizione del parere del competente Preside di Facoltà avente ad oggetto la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Preside della Facoltà di appartenenza del Rettore.

5. Decorso il termine di cui al comma 3, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende definitivamente negata.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

6. L'autorizzazione è accordata o negata sulla base della compatibilità dell'incarico con il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato. A tal fine verranno prese in considerazione: l'ammontare complessivo di ore settimanali necessarie per l'assolvimento dell'incarico retribuito; la continuità e collocazione temporale dell'impegno, il luogo dello svolgimento effettivo dell'incarico; l'eventuale cumulo con altri incarichi o impegni esterni già assunti o in via di assunzione. I Regolamenti di Facoltà possono stabilire idonei meccanismi volti ad accertare il pieno assolvimento dei compiti istituzionali da parte dell'interessato.

7. Qualora l'incarico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. c) della L. 14.02.2003 n. 30 e dall'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, assuma la forma della collaborazione coordinata e continuativa, il parere reso in ordine alla richiesta di autorizzazione deve fare espresso riferimento alla sostanziale assenza o meno delle circostanze di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. a).¹

8. L'autorizzazione è accordata per l'anno solare nel corso del quale viene richiesta. Per incarichi pluriennali l'autorizzazione concessa all'inizio si intende automaticamente confermata fino alla scadenza dell'incarico.

9. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro il provvedimento di diniego è ammesso, entro il termine perentorio di dieci giorni, reclamo scritto al Rettore, il quale fa conoscere la propria decisione all'interessato entro trenta giorni, dopo aver sentito il parere del Senato Accademico.

10. Il Rettore trasmette ogni anno al Senato Accademico una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.

Art. 8 - Sanzioni

1. Nel caso di docenti che svolgano incarichi diversamente da come autorizzati, ovvero incarichi per i quali non sia stata richiesta o sia stata negata l'autorizzazione, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve

¹ **L. 14 febbraio 2003, n. 30** - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

Articolo 4

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

omissis...

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

omissis...

2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;

D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Articolo 61

omissis...

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

essere versato a cura dell'erogante o, in difetto, dal percettore, sul bilancio dell'Università. In tale ipotesi si provvederà a notificare l'infrazione ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche alla Guardia di Finanza, per le finalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

CAPO II – DOCENTI A TEMPO DEFINITO

Art. 9 – Esclusione dall'autorizzazione

1. La posizione di docente a tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti e pertanto non necessita di autorizzazione (*espressa esclusione operata dall'art. 53, comma 6, D. Lgs. 165/2001*);

CAPO III – ASPETTATIVA OBBLIGATORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Art. 10 – Situazioni di incompatibilità che comportano l'aspettativa obbligatoria.

1. Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 382/80, il docente è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- a) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
- b) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- c) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
- d) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
- e) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- f) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- g) nomina a presidente della giunta provinciale;
- h) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- i) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- j) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
 - k) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
 - l) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del dpr 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
2. Il docente che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma precedente deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio.

Art. 11 - Disposizione finale

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge in materia.